

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 13/2014

dell'11 aprile 2014

- 1) Nuova pronuncia della Corte di Cassazione in materia di offerta fuori sede e *ius poenitendi* ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza
- 2) Conglomerati finanziari: pubblicato il Regolamento delegato contenente le norme tecniche di regolamentazione per il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale
- 3) Esposizioni delle banche verso CCP: dal Comitato di Basilea i nuovi standard per il calcolo del patrimonio di vigilanza
- 4) Buonuscite dei manager: Consob ha posto in consultazione la disciplina di trasparenza per il mercato
- 5) Consob: Modalità di stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate
- 6) Ministero dell'Economia: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento sulle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'accesso al credito bancario
- 7) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento sulla pubblicità e trasparenza dell'organizzazione ed attività della Banca d'Italia
- 8) Obbligazioni bancarie garantite: Banca d'Italia ha posto in consultazione le modifiche alle disposizioni di vigilanza
- 9) KID (*Key Information Document*): il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno raggiunto l'accordo sulla proposta della Commissione
- 10) *Governance* delle società quotate: approvata una proposta contenente nuove misure

1) NUOVA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI OFFERTA FUORI SEDE E IUS POENITENDI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Si segnala per la sua rilevanza la sentenza n. 7776 del 3 aprile 2014, con cui la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi sul tema dello *ius poenitendi* nell'ambito dell'offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/98 ("TUF").

La pronuncia fa seguito alla nota sentenza delle Sezione Unite della Corte di Cassazione n. 13905/2013, nonché alla modifica dell'art. 30, comma 6, del TUF apportata dall'art. 56-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, (c.d. "Decreto del Fare") dello scorso agosto, il quale ha previsto che lo *ius poenitendi* ivi disciplinato si applica - oltre che ai servizi di collocamento di strumenti finanziari e di gestione di portafogli individuali - anche al servizio di negoziazione per conto proprio, per i contratti sottoscritti dopo il 01 settembre 2013.

In particolare, la sentenza in esame ha statuito che:

- ✓ la norma di cui all'art. 56-*quater* del c.d. Decreto del Fare non costituisce norma di interpretazione autentica "e non ha avuto l'effetto di sanare l'eventuale nullità dei suddetti contratti, se privi dell'avviso al risparmiatore dell'esistenza del diritto di recesso e stipulati prima del 01 settembre 2013";
- ✓ il diritto di recesso *ex art. 30, comma 7, del TUF* "si applica sia nel caso di vendita di strumenti finanziari per i quali l'intermediario ha assunto un obbligo di collocamento nei confronti dell'emittente, sia nel caso di mera negoziazione di titoli".

2) CONGLOMERATI FINANZIARI: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DELEGATO CONTENENTE LE NORME TECNICHE DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CALCOLO DEI REQUISITI DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 3 aprile 2014 il Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ed il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, contenente le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari.

Il Regolamento delegato specifica i principi tecnici e i metodi tecnici di calcolo elencati all'allegato I della direttiva 2002/87/CE ai fini dell'applicazione delle alternative alla deduzione di cui all'articolo 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai fini del calcolo dei fondi propri e del requisito dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2002/87/CE.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3) ESPOSIZIONI DELLE BANCHE VERSO CCP: DAL COMITATO DI BASILEA I NUOVI STANDARD PER IL CALCOLO DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

Il Comitato di Basilea in data 10 aprile 2014 ha pubblicato i nuovi standard per il calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alle esposizioni delle banche verso controparti centrali ("CCP").

Gli standard avranno effetto a partire dal 01 gennaio 2017, e sostituiranno i requisiti patrimoniali transitori pubblicati nel luglio 2012.

4) BUONUSCITE DEI MANAGER: CONSOB HA POSTO IN CONSULTAZIONE LA DISCIPLINA DI TRASPARENZA PER IL MERCATO

Con il Comunicato stampa del 10 aprile 2014 Consob ha avviato la consultazione pubblica con il mercato finanziario per definire le nuove regole in materia di trasparenza sulle buonuscite dei manager nei casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L'obiettivo è quello di adottare una comunicazione di carattere generale che - traendo spunto dall'esperienza fatta negli ultimi anni in singole vicende societarie - fissi i criteri in base ai quali le società quotate in Borsa devono fornire al mercato informazioni sul trattamento attribuito in caso di cessazione anticipata dalla carica dei top manager, in particolare i membri dei Consigli di amministrazione e i direttori generali.

La proposta che Consob sottopone all'esame del mercato prevede che in questi casi le società pubblichino immediatamente informazioni dettagliate sulle varie voci che compongono il trattamento di fine rapporto complessivamente attribuito, specificandone tempi e modalità di erogazione ed eventuali clausole di restituzione. Le società devono inoltre illustrare se il trattamento corrisposto rifletta l'applicazione della politica retributiva già

adottata e le procedure deliberative seguite per l'attribuzione, indicando se siano stati applicati meccanismi che pongono vincoli o correttivi alla corresponsione del trattamento.

Per salvaguardare il principio della proporzionalità dell'intervento normativo, Consob propone una disciplina graduata secondo il criterio dimensionale.

La comunicazione al mercato delle informazioni sulle buonuscite dei manager è richiesta alle società a più alta capitalizzazione, identificate come quelle comprese nell'indice FTSE Mib, mentre per tutte le altre società la proposta di Consob ha carattere di raccomandazione.

E' prevista l'applicazione di una *sunset clause* per la disciplina, che resterebbe in vigore fino al 31 dicembre 2015.

In base ai risultati, Consob si riserva di valutare come modulare per il futuro il regime di trasparenza sulle buonuscite in caso di cessazione anticipata.

5) CONSOB: MODALITÀ DI STOCCAGGIO E DEPOSITO DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE

Con delibera n. 18852 del 9 aprile 2014, Consob ha autorizzato, ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), l'esercizio del meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate denominato "Info", gestito da Computershare S.p.A..

La data di inizio dell'attività del predetto meccanismo di stoccaggio decorre da lunedì 19 maggio 2014.

Con la data di inizio dell'attività del meccanismo di stoccaggio diventano efficaci le disposizioni del regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") in materia di stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate, approvate con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009, inclusi l'Allegato 6 (*internal dealing*) e l'Allegato 3F (*buy back*) e termina, quindi, il periodo transitorio previsto nella medesima delibera.

Dalla predetta data del 19 maggio 2014, ai sensi delle citate disposizioni regolamentari, gli emittenti sono tenuti a trasmettere le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio e, pertanto, entro il 18 maggio 2014 gli stessi dovranno aver aderito al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Ai sensi del citato art. 65-septies del Regolamento Emittenti, le informazioni trasmesse al predetto meccanismo di stoccaggio si

intendono trasmesse anche alla Consob, ove non diversamente stabilito.

6) MINISTERO DELL'ECONOMIA: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ IN BASE ALLE QUALI SI TIENE CONTO DEL RATING DI LEGALITÀ AI FINI DELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DELL'ACCESSO AL CREDITO BANCARIO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014 è stato pubblicato il Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del *rating* di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

Il Regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, *inter alia*, al suo articolo 6, comma 1, prevede che "Le banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile, una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti".

7) PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELL'ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ DELLA BANCA D'ITALIA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2014 è stato pubblicato il Provvedimento 25 marzo 2014 della Banca d'Italia recante "Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca d'Italia".

Il Regolamento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

8) OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE: BANCA D'ITALIA HA POSTO IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

In data 04 aprile 2014 la Banca d'Italia ha posto in consultazione un documento che contiene la revisione delle disposizioni di vigilanza in materia di obbligazioni bancarie garantite.

La proposta di revisione normativa trae origine dall'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi ("CRR"), direttamente applicabile alle banche dal 01 gennaio 2014, che disciplina la definizione del capitale regolamentare e il sistema dei requisiti patrimoniali a fronte delle diverse tipologie di rischi.

La nuove definizioni di capitale e i livelli minimi dei coefficienti patrimoniali introdotti dal CRR rendono necessario rivedere la disciplina delle obbligazioni bancarie garantite in modo da assicurare l'allineamento alla disciplina comunitaria direttamente applicabile.

Formano oggetto della consultazione, in particolare, la revisione dei requisiti per l'emissione di obbligazioni bancarie garantite e il sistema dei limiti alla cessione di attivi idonei. Lo schema di disposizioni sottoposto a consultazione contiene, inoltre, le integrazioni necessarie ad assicurare la piena effettività delle previsioni del CRR in materia di informativa agli investitori sulle caratteristiche del cover pool. Infine, si incorporano nelle disposizioni indicazioni e orientamenti su aspetti applicativi e fattispecie particolari, già comunicati al sistema o a singoli intermediari in risposta a quesiti normativi.

Ad esito della consultazione, le nuove disposizioni andranno a confluire nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche".

Il termine ultimo per la presentazione di osservazioni, commenti e proposte è stato fissato per il 19 maggio 2014.

9) KID (KEY INFORMATION DOCUMENT): IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO HANNO RAGGIUNTO L'ACCORDO SULLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

In data 1 aprile 2014 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sulla proposta, presentata dalla Commissione europea, volta a rendere obbligatorio il KID (Key Information Document) per i c.d. prodotti di investimento al dettaglio preassemblati (Packaged Retail Investment Products - PRIPs) destinati alla clientela retail.

Nell'ambito dell'iter legislativo dell'UE, tale proposta dovrà adesso essere approvata in via congiunta dal Parlamento Europeo (che dovrebbe pronunciarsi nel mese di aprile) e dal Consiglio.

10) GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ QUOTATE: APPROVATA UNA PROPOSTA CONTENENTE NUOVE MISURE

In data 9 aprile 2014 la Commissione europea ha adottato una proposta contenente misure volte a migliorare il governo societario delle (circa 10 000) società quotate nelle borse europee.

In particolare, le principali misure proposte dalla Commissione riguardano:

- (i) la revisione dell'attuale direttiva sui diritti degli azionisti (direttiva 2007/36/CE);
- (ii) la raccomandazione sulla qualità dell'informativa sul governo societario (in base al principio "*comply or explain*");
- (iii) una proposta di direttiva che intende uniformare i requisiti per la costituzione di società unipersonali.